



COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

1^ AREA AFFARI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATIVI

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RAMACCA

Si rende noto che è indetto avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento dell'elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Ramacca.

AVVISO

Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali istituito presso l'Ente possono richiedere l'iscrizione nel predetto elenco secondo le modalità di seguito indicate:

Art. 1 Finalità ed ambito dell'avviso.

Con il presente avviso pubblico il Comune di Ramacca intende aggiornare un elenco di avvocati esterni singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

L'inserimento nell'elenco non comporterà alcun obbligo di conferire, a qualsiasi titolo, incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il Comune.

Con l'emissione del presente avviso si intende aggiornare un elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare singoli incarichi dal Comune di Ramacca.

Con il presente avviso, altresì, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate.

Art. 2 Requisiti di ammissione.

Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco i liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a. Possesso della cittadinanza italiana;
- b. Godimento dei diritti civili e politici;
- c. Non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. "Codice Antimafia" e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d. Non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

- e. Essere in condizione di contrattare con la P.A. a norma di Legge;
- f. Essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- g. Essere iscritti, come singoli e/o associati, all'Ordine Professionale degli Avvocati da almeno 2 anni e, per coloro che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente innanzi alle giurisdizioni superiori, essere iscritti all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- h. Non trovarsi in condizione di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse con il Comune di Ramacca, secondo le norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio e/o consulenza contro l'Ente;
- i. Possesso di comprovata esperienza, almeno biennale, nell'effettivo esercizio della professione e in relazione alle materie per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum professionale;
- j. Titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, con l'indicazione del massimale assicurato;

Art. 3 Modalità e termini di partecipazione.

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio, a pena di esclusione, di apposita domanda di iscrizione nell'elenco aperto degli avvocati esterni del Comune di Ramacca entro 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso.

La richiesta debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza, unitamente a curriculum formato europeo.

In caso di Studi Associati e Società fra Avvocati:

- la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con l'indicazione dei nominativi degli Avvocati con relativo elenco;
- i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare curriculum e copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Il professionista dovrà specificare, fra le sezioni infra riportate, di voler essere inserito:

Sezione a) Diritto Amministrativo – Sezione b) Diritto Civile/Lavoro – Sezione c) Diritto Penale.

La domanda avente ad oggetto: "Avviso pubblico per l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Ramacca" e i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista e dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire, tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: postmaster@pec.comunediramacca.it entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito ufficiale web del Comune di Ramacca, oppure presentata in forma cartacea mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'Ente o inviata a mezzo raccomandata A/R.

La stessa, se presentata in forma cartacea, dovrà pervenire in busta chiusa recante all'esterno il nominativo del professionista e la dicitura: "Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati esterni del Comune di Ramacca".

La domanda non sarà ammessa in caso di:

- domanda pervenuta oltre la scadenza del termine;
- assenza di sottoscrizione alla domanda o di firma digitale;
- assenza anche di uno solo dei requisiti professionali e/o generali previsti;
- non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le possibilità di integrazione.

Non si assume responsabilità in ordine a dispersione delle domande o comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del professionista oppure in caso di

tardiva comunicazione di variazione degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Art. 4 Formazione e aggiornamento dell'elenco.

L'elenco dei professionisti, tenuto dall'Ufficio Segreteria del Comune, è suddiviso in quattro sezioni distinte, a seconda delle materie indicate all'art. 3, ciascuna contenente altresì i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

L'inserimento nell'elenco avrà luogo solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione.

I nominativi dei professionisti richiedenti saranno inseriti in ordine alfabetico.

L'elenco costituito, in quanto elenco aperto, avrà validità di 12 mesi o comunque fino alla costituzione di un nuovo elenco.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiedere la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'Ente;
- abbiano patrocinato, durante il periodo di iscrizione nell'elenco, giudizi contro il Comune di Ramacca;
- abbiano reso false e/o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico,
- abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.

Art. 5 Modalità di conferimento degli incarichi.

Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'elenco previa deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi compete al Sindaco, che procede sulla base dei seguenti criteri:

- specificità, complessità e valore della controversia;
- esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico come comprovata nel curriculum presentato;
- esperienza professionale maturata in qualità di difensore di Pubbliche Amministrazioni;
- analogia con altri incarichi conferiti per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazione d'urgenza;

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incarico o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore giuridico cui la questione afferisce, ovvero nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.

Art. 6 Condizioni per l'affidamento degli incarichi legali. Onorari.

Il professionista prima dell'assunzione dell'incarico dovrà trasmettere un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità dell'incarico comprensivo degli oneri e accessori di legge.

Il professionista si impegna ad applicare la diminuzione percentuale massima sui valori minimi di liquidazione previsti in relazione al valore della causa, nelle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per ciascuna fase di giudizio.

E' fatto obbligo al legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato di avanzamento del contenzioso in relazione dell'attività posta in essere, allegando copie di memorie, comparse o altri atti difensivi redatti in relazione del mandato.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla procedura si intendono accettate, senza riserva, tutte le disposizioni e condizioni di cui al presente avviso.

Art. 7 Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità.

Agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8 Disposizioni finali.

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Ramacca tel. 095/7930237 – 238 – 219.

Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché sull'albo pretorio on line.

RAMACCA 13/01/2022

Il Responsabile della 1^a Area
Dott.ssa Giuseppa Santagati